

COMUNE DI MEZZOCORONA

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 12 del 25/09/2024

OGGETTO: Parere sulla proposta di Regolamento comunale per l'applicazione dello statuto dei diritti del contribuente

La sottoscritta rag. Sonia Valorzi, Revisore dei conti ai sensi dell'art. 206 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, ha preso visione della proposta di deliberazione consiliare concernente l'approvazione del Regolamento in materia di Statuto dei Diritti del Contribuente – attuazione L. n. 212/2000 trasmessa dall'Ente ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del TUEL 267/2000;

Premesso che

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni", riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, con apposito regolamento, nei limiti imposti dalla norma richiamata;
- il comma 1 della medesima norma, in particolare, dispone: "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

visti

- la Legge 9 agosto 2023, n. 111 Delega al Governo per la riforma fiscale, pubblicata in G.U. n.189 del 14.08.2023, recante i principi di riforma del sistema tributario volti alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, la proporzionalità dell'azione amministrativa, l'autotutela, la revisione dell'accertamento con adesione, la revisione del sistema sanzionatorio.
- il D. Lgs 30/12/2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2024, integrato ed interpretato dal D.L. n. 39/2024 (convertito dalla L. n. 67/2024) e dal DM 24 aprile 2024 modifica in varie parti lo Statuto dei diritti del contribuente, contenuto nella Legge n. 212/2000,
- l'art. 1 comma 3 della Legge 212/2000 indica l'obbligo di recepimento da parte degli enti locali: "Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge".
- il comma 3-bis del medesimo articolo 1 che evidenzia come le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, valgono come principi per le regioni e gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la



propria legislazione alle disposizioni della presente legge, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

- Il comma 3-ter specifica ulteriormente che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie sopra indicate, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
- il D. Lgs 12/02/2024, n. 13 che apporta significative modifiche, tra l'altro, all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal D. Lgs n. 218/1997 e che gli enti locali, ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449/1997, possono estendere ai propri tributi.

richiamata

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27/08/2001 con cui è stato approvato il regolamento ai sensi del richiamato articolo 1, attuando di fatto le disposizioni della L. n. 212/2000;

considerata

la necessità di adeguare il Regolamento citato al fine di recepire la disciplina sopra individuata;

presa visione

dello schema di Regolamento in materia di Statuto dei Diritti del contribuente predisposto dal Servizio Entrate e composto nei seguenti articoli:

- Articolo 1 – Oggetto del regolamento e principi generali
- Articolo 2 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie
- Articolo 3 - Efficacia temporale dei regolamenti tributari
- Articolo 4 - Informazioni del contribuente
- Articolo 5 – Conoscenza degli atti e semplificazione
- Articolo 6 - Principio del contraddittorio
- Articolo 7 - Chiarezza e motivazione degli atti
- Articolo 8 - Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale
- Articolo 9 – Nullità degli atti dell'amministrazione comunale
- Articolo 10 – Tutela dell'integrità patrimoniale
- Articolo 11 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario
- Articolo 12 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente
- Articolo 13 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
- Articolo 14 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario
- Articolo 15 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria
- Articolo 16 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa
- Articolo 17 - Documenti di prassi
- Articolo 18 - Interpello
- Articolo 19 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
- Articolo 20 - Entrata in vigore

rilevato

- che ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Segretario Comunale;

Visto lo statuto Comunale dell'Ente approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 21 del 29.06.2006 e n. 6 del 26.02.2019



verificato

l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

che il suddetto regolamento così come modificato, è formulato:

- nel rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della **completezza**.

Preso atto che il Regolamento trova immediata applicazione in quanto ricorrano i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

esprime

Parere Favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente l'approvazione del nuovo "Regolamento in materia di Statuto dei Diritti del Contribuente – attuazione L. n. 212/2000"

Rumo, 25 settembre 2024



L'organo di revisione

Rag. Sonia Valorzi

